Penale Sent. Sez. 6 Num. 7123 Anno 2019
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA
Data Udienza: 13/09/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Società Gino Lugli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore Lugli Patrizia nata a Torino il 01/03/1960,
avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. del 30/11/2017 del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni di Leo del 19/7/2018 che chiedeva annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. La difesa della società Gino Lugli s.r.l. - corrente in Torino in persona del rappresentante legale Lugli Patrizia - proponeva ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. del Tribunale di Firenze in data 30/11/2017, con la quale la società ebbe a patteggiare la sanzione amministrativa di 140 quote pari ad euro 40.040,00 relativamente alla

contestazione dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 lett. a) e b) e 25 D.lgs 8/6/2001 n. 231, in relazione a pratiche corruttive che avrebbero, nell'interesse e a vantaggio dell'ente, agevolato illegalmente l'impresa predetta. In Firenze fino al 24/11/2010.

Il ricorso si articola nei seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Viene eccepita la nullità della notifica della richiesta di emissione di misura cautelare interdittiva, con tutte le conseguenze sul piano del decorso della prescrizione, in quanto le notifiche della fase cautelare sono da considerarsi nulle ed "*il primo atto interruttivo della prescrizione regolarmente notificato nel presente procedimento sarebbe la contestazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 59 D.lvo n. 235/01 dell'avviso di fissazione di udienza preliminare*". Tale notifica è avvenuta all'ente ed al suo difensore nel febbraio 2017 a sette anni di distanza dalla data del commesso reato da cui deriverebbe la responsabilità amministrativa dell'ente, e cioè dopo i cinque anni in cui si prescrive l'illecito amministrativo;

2) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al contrasto tra la sentenza resa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. pronunciata nella stessa data e nel medesimo procedimento nei confronti di Lugli Riccardo, rispetto a quello oggetto del ricorso.

In data 30/11/2017 veniva emessa e pubblicata la sentenza nei confronti della società Lugli s.r.l., sentenza che, in accoglimento della richiesta di patteggiamento, applicava la sanzione amministrativa nella misura sopracitata. Nel medesimo contesto veniva emessa, nei confronti dell'allora amministratore della società, Lugli Riccardo, sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. per il delitto di corruzione con la formula "perché il fatto non sussiste", mentre veniva emanato decreto di rinvio a giudizio nei confronti dello stesso amministratore per le ulteriori contestazioni di abuso in atti di ufficio e turbata libertà degli incanti;

3) violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla scelta del rito alternativo del patteggiamento. Nel caso di responsabilità amministrativa dell'ente, la società non è autore del reato né concorrente con lo stesso e pertanto essa non potrà essere confusa con l'autore del reato con il quale non potrà concorrere. La commissione di un fatto di reato da parte delle persone indicate nell'art. 5 D.lgs 231/01 costituisce il presupposto per procedere nei confronti dell'ente in ordine alla responsabilità amministrativa. Si ritiene che il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

proscioglimento ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. con la formula "perché il fatto non sussiste" nei confronti delle persone indicate nel citato art. 5 precluda l'inizio del procedimento nei confronti dell'ente, al pari di una sentenza ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen.

3. In data 19/7/2018 il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata.

Ha osservato che non può ritenersi prescritto l'illecito amministrativo dell'ente ricorrente posto che - essendo la contestazione dell'illecito intervenuta nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare nel 2013 udienza nella quale con certezza la società ha partecipato - l'interruzione della prescrizione si è comunque verificata. Quanto all'applicazione della pena alla società, con la contestuale decisione di prosciogliere con separata sentenza ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. il legale rappresentante della società medesima, Lugli Riccardo, dal reato presupposto di corruzione consumata, sostiene il Procuratore Generale che sarebbe stata necessaria una verifica incidentale circa la sussistenza del fatto di reato che il giudice ha escluso con la contestuale sentenza di proscioglimento nei confronti di chi agiva per conto e nell'interesse della società incolpata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni.

2. Con il primo motivo, si vuole far valere la nullità della notifica della richiesta di emissione di misura cautelare interdittiva, per irregolarità della notifica, per i riflessi che ne deriverebbero in termini di decorso della prescrizione, posponendo il primo atto interruttivo della contestazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 59 D.lvo n. 235/01, al momento dell'avviso di fissazione della udienza preliminare. Tale notifica è avvenuta all'ente ed al suo difensore nel febbraio 2017 a sette anni di distanza dalla data del commesso reato, da cui era scaturita la responsabilità amministrativa dell'ente.

3. E' opportuno rilevare, al riguardo, che la notifica della richiesta formulata dal PM di applicazione della misura cautelare del divieto di contrattare con la PA nei confronti, tra le altre ditte, della "Gino Lugli di Lugli Riccardo e C. snc" reca la data del 04/04/2013, quale atto valido ad interrompere il decorso della prescrizione la cui disciplina per l'illecito amministrativo è dettata dall'art. 22 D.lvo n.231/20201, avvenuta personalmente a Lugli Riccardo, al tempo di riferimento, legale rappresentante dell'ente.

Nell'impugnazione, lo stesso ricorrente dà atto della validità della notifica effettuata a mani del legale rappresentante (imputato del reato presupposto),

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per quanto non preceduto o accompagnato dalla informazione di garanzia. Il Pubblico Ministero aveva osservato – in sede di parere fornito in data 22/05/2013 – che non sussisteva "*la incompatibilità fra la difesa dell'indagato in sede penale e la difesa della società, e l'esclusione del pericolo di reiterazione per le persone fisiche non necessariamente si estendeva al meccanismo societario, ove ciò che importa è l'esistenza di modelli organizzativi che consentano un recupero legalitario in termini stabili*".

Incongruamente sono state richiamate pronunce che attengono al diverso caso della emissione della "richiesta di rinvio a giudizio", che è pure atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

La disciplina della prescrizione per l'illecito amministrativo è diversa da quella prevista per l'illecito penale ed è modellata dall'art. 22 D.Lvo n. 231/01, con termine di cinque anni che può essere interrotta esclusivamente o dalla richiesta di applicazione di una misura cautelare interdittiva o dalla contestazione dell'illecito mediante richiesta di rinvio a giudizio. Per effetto della interruzione inizia a decorrere un nuovo termine.

La giurisprudenza ha precisato, sul piano penale, che gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato (Sez. 3, n. 29081 del 19/03/2015, Rv. 264161).

L'atto interruttivo della prescrizione partecipa della natura non recettizia degli atti giudiziari, in quanto non è necessario che l'atto sia notificato agli interessati ma è sufficiente che esso sia emesso: infatti, conformemente alla "*ratio*" della prescrizione è la stessa emissione dell'atto, indipendentemente dalla sua notifica, a dimostrare oggettivamente la persistenza della volontà punitiva dello Stato, giacché l'efficacia interruttiva della prescrizione dipende dalla mera emanazione dell'atto, non già dalla sua comunicazione all'interessato: l'atto ha natura recettizia per altri fini, quali le impugnazioni e per tutti gli altri casi in cui è necessario far decorrere un termine per l'esercizio di un diritto o una facoltà.

Se è vero che, in tema di responsabilità da reato degli enti, un omogeneo orientamento sostiene che la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica interrompe il corso della prescrizione dell'illecito in quanto atto di contestazione dell'illecito, ove notificata entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, un altro atto tipico interruttivo della prescrizione è costituito, come già rilevato, dalla richiesta di applicazione di una misura cautelare interdittiva, che, nel caso di specie, è stata avanzata al giudice competente e notificata in data 04/04/2013, come riconosciuto dalle stesso ricorrente, atto che ha prodotto l'interruzione della prescrizione del reato che era stato commesso in data 24/11/2010 e che, per effetto della prescrizione quinquennale, si deve ritenere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

estinto in data 24/11/2015. Il giudice ha adeguatamente motivato sul punto affermando che "*per Gino Lugli S.r.l. non è decorso il termine di prescrizione dell'illecito amministrativo dal momento che è pacifico che la richiesta del PM di applicazione della misura è stata notificata come detto il 04/04/2013 personalmente a Lugli Riccardo, il quale era all'epoca il legale del rappresentante e deve ritenersi valida la notifica anche se sul plico non era indicato come legale rappresentante bensì come «persona interessata» posto che il contenuto dell'atto era inequivocabile*" (irrilevante rimanendo l'assenza di indicazione dell'informazione di garanzia nell'ambito della richiesta di misura cautelare che non inficia l'efficacia dell'atto quanto alla interruzione del termine di prescrizione).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il primo motivo di ricorso è infondato in quanto genericamente ancora una volta prospettato, dopo che il giudice aveva fornito adeguata risposta – come sopra riportata - all'eccezione già sollevata in sede di merito.

4. Quanto al secondo motivo proposto, il ricorrente ha eccepito vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà, relativamente alla sentenza di patteggiamento che apparentemente si manifesta come ingiusta: da un lato nei confronti della società era stata applicata la sanzione amministrativa di 140 quote per l'illecito amministrativo contestato. Dall'altro lato, l'allora amministratore della società veniva prosciolto ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., dal reato di corruzione (reato presupposto) per insussistenza del fatto (anche se lo stesso amministratore era stato rinviato a giudizio per i reati di abuso in atti di ufficio e turbata libertà degli incanti).

Il motivo è infondato, poiché nel patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non trova applicazione una regola di giudizio che sia equiparabile a quella che presidia l'art. 425 del codice di rito. Si tratta di atti distinti che procedono per vie separate, secondo un rito ed un percorso differenziato, ma soprattutto soggiacciono a regole di giudizio affatto difformi. Il vizio denunciato, così come dedotto, deve attenere alla coerenza interna ed alla giustificazione interna del provvedimento impugnato. I rilievi avanzati sfuggono al controllo di questa Corte, perché non attingono il provvedimento impugnato, pertanto il motivo è indeducibile in questa sede.

5. Con riferimento al terzo motivo che denuncia, sotto le sembianze della violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ancora una volta la differenza tra la responsabilità amministrativa dell'ente e le disposizioni processuali relative all'imputato, che sullo stesso fatto di reato (presupposto) è stato prosciolto, bisogna evidenziare che il giudice ha affermato che l'imputazione di cui al capo 28), riguardante Lugli Riccardo non era sostenuta da un quadro probatorio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

completo (per quanto fossero state acquisite al processo numerose telefonate comprovanti rapporti diretti con Mugnai Giovanni ed incontri monitorati dalla polizia giudiziaria), che consentisse la possibilità di un serio sviluppo processuale.

Nemmeno questo motivo è deducibile presso il giudice di legittimità.

La pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. è stata adottata, previa richiesta dell'ente, concordata con il pubblico ministero, per espressa scelta della società.

La società ricorrente denuncia la mancanza di motivazione sulla insussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In tal modo, si propone un non consentito vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento impugnata. Invero, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla recente l. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, non essendo consentito impugnare sul mancato proscioglimento in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e pertanto il motivo proposto esula da quelli consentiti (Sezione 2, n. 4727 del 11/1/2018, Oboro Ceanu, Rv. 272014).

6. Il ricorso deve essere conseguentemente disatteso ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13/09/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale